

ALLEGATO "B" REPERTORION.52246 RACCOLTA N.9410

STATUTO ASSOCIAZIONE

"ATC FR 2 A.L.A. (AURUNCI - LEPINI - AUSONI)

Art. 1

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia "ALA FR/2"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "A.T.C. FR/2".
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616 e della L.R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
4. L'Associazione ha sede in via provvisoria presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone fino al suo operativo insediamento. Su delibera del consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
5. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Frosinone, i cui confini sono evidenziati in rosso come riportato in cartografia allegata allo statuto, ricadono sui confini catastali dei comuni compresi nel territorio dell'A.T.C. FR2.

Art. 2

L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consorzio.

1. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate , il pagamento delle spese dell' Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995 n.17.
2. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall' associazione su moduli appositamente predisposti , firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario , individuato nel Direttore dall' ATC.

Art. 3

SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione ha come finalità la gestione dell' Ambito Territoriale di caccia " ALA FR/2 " , nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell' A.T.C..

L' A.T.C. , stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate , conferma i propri atti ai principi di imparzialità , trasparenza e correttezza amministrativa .

Al fine l' Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia , ed in particolare dalla legge 11.02.1992 n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni .
comunque, l' Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell' ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica , venatoria ed agricola , anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti , particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina
4. In particolare , a titolo esemplificativo e non tassativo , l' Associazione potrà:

a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;

c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:

la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturali dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione ed alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;

- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;
- effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;
- organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni corsi e seminari in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente;

- organizzare, d'intesa con i competenti organi provinciali, servizi di vigilanza.

5. L'Associazione potrà, ancora:

a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani;

b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina.

6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro valorizzando soprattutto le risorse del proprio territorio.

7. L'Associazione può promuovere la istituzione di consorzi con la partecipazione di organismi di altri AA.TT.CC. della Regione Lazio o di Regioni limitrofe, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche e realizzare economie di scala.

Il consorzio potrà procedere all'acquisto di prodotti, derrate e materiale da impiegare per i miglioramenti ambientali, per la costruzione di magazzini, recinti, parchetti per l'allevamento della selvaggina, all'acquisto di mangimi e sementi nonché di beni strumentali quali apparecchiature informatiche, mezzi di trasporto - con esclusione di autovetture, salvo che si tratti di auto per la sorveglianza venatoria - di mezzi per lo spegnimento di incendi e all'acquisto di un immobile per la sede.

Il consorzio potrà curare servizi amministrativi e tecnici, anche attraverso una direzione unificata, e stipulare convenzioni con professionisti esperti in materia.

Art. 4

SOCI

1. I Soci si dividono in quattro categorie: **cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed Enti locali**.
2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:
 - a) **Cacciatori**: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Frosinone;
 - b) **Agricoltori**: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Frosinone;
 - c) **Ambientalisti**: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Frosinone;
 - d) **Enti Locali**: la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio insiste l'ATC.
3. Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), comma 1, art. 28 della L.R. n. 17/95.
4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore

documentazione.

5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'anno dell'ammissione.

Art. 5

I DELEGATI DEI SOCI

1. I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse, fatta eccezione per gli Enti locali che è per nomina dei Comuni in base al numero degli abitanti.
2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi nonchè la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza delle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun Delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, con allegato stralcio del verbale delle elezioni dal quale risulti la graduatoria degli eletti e dei non eletti da ciascuno riportati, ai fini di eventuali sostituzioni.
3. Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati e/o sulla regolarità delle loro elezioni.
4. Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare

in tutto o in parte i rilievi ricevuti . In caso di contestazione sulla regolarità dell'elezioni e

sull'eleggibilità dei delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata .

5. I delegati dell'assemblea vanno da un minimo di venti fino ad un massimo di cinquanta, nel

limite massimo che sarà determinato con deliberazione della giunta regionale di cui alla legge

regionale del 14 agosto 2017 , e saranno ripartiti proporzionalmente tra le seguenti categorie :

- categoria degli Agricoltori ;
- categoria dei Cacciatori ;
- categoria degli Ambientalisti ;
- categoria degli Enti Locali ;

6. All'interno delle categorie degli Agricoltori , dei Cacciatori e degli Ambientalisti i Delegati

Sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione in proporzione alla

Rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia , in ottemperanza

a quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 17/95 ed al fine di determinare la consistenza numerica

della categoria degli Agricoltori si esplicito riferimento ai seguenti parametri :

- numero delle domande di iscrizione Camera di Commercio
- numero deleghe sindacali presentate alla Sede INPS
- deleghe pensionati presso la sede INPS
- numero dipendenti rilevabile da libri matricola
- numero sedi rilevabili da contratti d'affitto e di proprietà;
- S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) determinata dalle domande della P.A.C. (Politica Agricola Comune) seminativi.

Due o Più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione

unitaria , dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo ; in tal caso le consistenze

numeriche dei vari Soci avviene in base

alle determinazioni della competente Autorità amministrativa.

7. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta dal Consiglio Direttivo alla Commissione di Appello.

Art. 6

INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI DELEGATI

1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado se passata in giudicato o per condanna definitiva, per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purchè sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.

2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.

2 bis. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono cariche politiche.

3. La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto o che è cessato comunque dall'incarico viene sostituito dal primo dei non eletti dalla componente di appartenenza, secondo l'ordine risultante dal verbale di cui al precedente art. 5, punto 2.

Art. 7

QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'A.T.C. per eserci-

tarvi l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art. 14 della L. n. 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27, comma 1, lettera d e comma 2 della L.R. 2 maggio 1995 n. 17.

2. I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento di tutte le quote annuali al 30.07 di ciascun anno.

3. Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo se nominato può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'A.T.C. venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per estinzione, per recidiva morosità da regolamentare a cura del Consiglio Direttivo.

2. Il recesso del Socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.

3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C.

4. Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di Socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così

eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo assembleare.

Art. 9

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei delegati dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Giudice Unico.
- La Commissione di Appello.

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEI SOCI

COMPOSIZIONE DURATA E POTERI

1. L'Assemblea è composta dai delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati, i delegati possono essere riproposti da parte dei Soci.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, salvo eccezionali convocazioni particolari, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando non meno di otto componenti del Consiglio Direttivo o un terzo arrotondato per eccesso dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali; elezioni del Consiglio, approvazione del consuntivo;

Direttivo ed eventuale determinazione delle indennità spettanti ai suoi componenti;

elezione del Collegio dei revisori dei conti e determinazione delle indennità spettante ai suoi componenti o, in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere di spesa; approvazione del regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 29 comma 1 della Legge regionale 2.5.95 n. 17;

ineleggibilità o decadenza di delegati di Soci a mente dell'art. 6; esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 9; azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti;

delega al Consiglio Direttivo la costituzione e partecipazione ai consorzi di cui all'art. 3, punto 7;

ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo;

ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.

b) in sede straordinaria:

- modificazione dell'atto costitutivo;

- scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori.

3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria.

4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia di Frosinone.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ATC o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

Art. 11

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEI SOCI

COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea dei delegati delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna componente e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.

b) in sede straordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica per ciascuna componente;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei delegati in carica.

2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una

diversa forma di votazione.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue :

i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente e per gli Enti Locali come previsto dalla L.R. 17/95 e successive integrazioni e modificazioni ;

ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente ;

per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze .

Art.12.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è composto , a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, da n. 10 (dieci) membri ad un massimo di venti , a secondo di quanto stabilito, per limite massimo, dalla deliberazione della giunta regionale di cui alla legge regionale del 14 agosto 2017 , e saranno ripartiti proporzionalmente tra le seguenti categorie :

- categoria degli Agricoltori ;
- categoria dei Cacciatori ;
- categoria degli Ambientalisti ;
- categoria degli Enti Locali come previsto dalla L.R. 17/1995 ;

un funzionario della Provincia competente per territorio esperto in materia di caccia ed addetto al Settore, designato dalla Provincia stessa .

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio .

3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove :

- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive ;
- siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;

mesi;

- Siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di delegati;

4. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono sostituiti nel Consiglio da altri delegati appartenenti alla medesima componente, secondo la graduatoria determinata dal numero dei voti riportati. I Consiglieri così subentrati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

1. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, uno o più vice presidenti, di cui uno vicario;

2. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi, in particolare esso;

a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori dei Conti, o all'organo estremo di revisione, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;

b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno;

c) assume e licenzia il Direttore dell'A.T.C.;

d) vigila sull'operato del Direttore dell'A.T.C. dandogli le opportune istruzioni e direttive;

e) assume e licenzia il personale;

f) tiene i rapporti con gli altri AA.TT.CC. anche al di fuori della regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di siner-

gia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli ATC a livello regionale o provinciale;

g) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra AA.TT.CC.;

h) sentito il Direttore dell'A.T.C. avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C.;

i) sentito il Direttore dell'A.T.C. prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C.;

j) decide fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'A.T.C., in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C., entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

k) provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C.

l) Provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;

m) Amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., le Oasi di protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Addestramento Cani, e partecipa all'amministrazione dei Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, e le aziende per la produzione di selvaggina nelle

quali l'Associazione abbia assunto cointeresse, nonché alle attività gestionali demandate dalla Regione e Provincia;

n) Stabilisce i programmi generali e le modalità per l'attività di vigilanza da parte delle GG.VV.VV., operanti nel territorio dell'A.T.C.;

o) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;

p) attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti i compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all'A.T.C.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più componenti o a gruppi di lavoro specifiche attività.

Art.14

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni, per un massimo di due mandati consecutivi.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dagli eventuali vice presidenti e, successivamente dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

3. Il Presidente:

convoca il Consiglio Direttivo, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro componente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e di fronte ai terzi e in giudizio.

Art.15

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi nel rispetto delle disposizioni vigenti ed elegge nel suo seno il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti;
2. Il Collegio resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Art.16

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un comitato esecutivo formato da sei membri.
2. Il Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di soci e da due per le categorie degli agricoltori e dai cacciatori.
3. Il Comitato esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c) dell'art.13, ottempera, comunque, a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 dell'art. 29 della L.R. 17/95.
4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato Esecutivo.

Art. 17

IL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico è nominato dal Consiglio Direttivo con incarico quinquennale e può essere rinnovato.

E' competente in primo grado in materia di violazione delle delibere degli organi sociali. I provvedimenti adottati dal Giudice Unico sono appellabili dinanzi alla Commissione di Appello. Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 18

LA COMMISSIONE DI APPELLO

La Commissione di Appello è organo giudicante di secondo grado. E' eletta dal Consiglio Direttivo ed è composta da tre membri.

La Commissione d'Appello dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La Commissione d'Appello elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del collegio stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri; per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.

La Commissione non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. In caso di disaccordo delle parti, provvede a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 23 del presente statuto.

Nomina altresì l'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Art.19

IL DIRETTORE DELL'A.T.C.

1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'A.T.C.. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato.

E' il responsabile amministrativo-finanziario dell'Associazione.

2. E' scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio-ambientale.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- è capo del personale dell'A.T.C.;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
- sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie venatorie;
- rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
- E' responsabile dell'attuazione della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale.
- Emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

4. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

ORGANISMI SETTORIALI

1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è, comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C. e che rispondono al Consiglio stesso.

3. Ove sia previsto una indennità per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati dei Soci.

Art.21

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di cacciatori nella misura decisa dall'assemblea dei delegati dei soci;
- b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. 17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;
- c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- e) dai proventi delle partecipazioni consortili ed azionarie di cui all'art.3 punto 7;
- f) da un fondo di garanzia vincolato di £.30.000.000 (trentamiloni).

Art.22

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

- 1. L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
- 2. Il bilancio deve essere redatto secondo il principio della competenza.
- 3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.

4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.
5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il consiglio direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione, ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'assemblea, su proposta del Revisore dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informare la Provincia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art.23

CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

Tutte le controversie tra Soci e/o Delegati e tra questi e gli organi dell'Associazione direttamente connesse con l'attività istituzionale e non rientranti nelle ipotesi disciplinate dal presente Statuto, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale che deciderà senza formalità come amichevole compositore.

Il Collegio sarà composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione d'Appello.

La presente disposizione si intende accettata all'atto della assunzione della carica da parte dei soggetti sopra indicati.